

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010 , n. 264

Attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. (11G0026)

Vigente al: 21-1-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76](#) e [87 della Costituzione](#);

Vista la [direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993](#), concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

Vista la [direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000](#), che modifica la [direttiva 93/104/CE](#) al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva;

Vista la [direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003](#), concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, che codifica e abroga la [direttiva 93/104/CE](#);

Visto l'accordo, stipulato il 27 gennaio 2004, tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

Vista la [direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005](#), concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

Visto il [decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#), recante attuazione della [direttiva 93/104/CE](#) e della [direttiva 2000/34/CE](#) concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

Vista la [legge 4 giugno 2010, n. 96](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 2009 ed, in particolare, l'articolo 1 e allegato B;

Visto l'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla [direttiva 2005/47/CE](#), sono dirette a regolamentare, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, taluni aspetti dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie.
2. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste dal presente decreto.

Art. 2

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie.
2. Il presente decreto non trova applicazione:
 - a) per il traffico di passeggeri transfrontaliero locale e regionale e per il traffico merci transfrontaliero che non superi i 15 chilometri al di là della frontiera;
 - b) per il traffico tra stazioni di frontiera ufficiali la cui lista figura in allegato all'accordo annesso alla [direttiva 2005/47/CE](#);
 - c) per i treni sugli assi transfrontalieri che iniziano e finiscono sull'infrastruttura dello stesso Stato membro e utilizzano l'infrastruttura di un altro Stato membro senza effettuare fermate, operazioni che possono pertanto essere considerate come operazioni di trasporto nazionale.

Art. 3

Definizioni

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
 - a) servizi di interoperabilità transfrontaliera: i servizi transfrontalieri effettuati oltre 15 chilometri al di là della frontiera e per i quali le imprese ferroviarie necessitano di almeno due certificati di sicurezza;
 - b) lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera: ogni lavoratore membro dell'equipaggio di un treno, addetto a servizi ferroviari e complementari a bordo treno di interoperabilità transfrontaliera per più di un'ora sulla base di una prestazione giornaliera;
 - c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
 - d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
 - e) periodo notturno: qualsiasi periodo di almeno 7 ore, come definito dalla legislazione nazionale, e che comprenda in ogni caso l'intervallo fra le ore 24 e le ore 5;
 - f) prestazione notturna: qualsiasi prestazione di almeno 3 ore di lavoro durante il periodo notturno;
 - g) riposo fuori residenza: riposo giornaliero che non può essere effettuato nella normale sede di residenza del personale mobile;
 - h) macchinista: il lavoratore incaricato di guidare una macchina di trazione;
 - i) tempo di guida: la durata di un'attività programmata nel corso della quale il macchinista è responsabile della guida di una macchina di trazione, escluso il tempo previsto per la messa in servizio e per la messa fuori servizio della macchina, comprese le interruzioni programmate nel corso delle quali il macchinista resta responsabile della guida della macchina in trazione;
 - l) alloggio confortevole: qualsiasi soluzione logistica atta a consentire l'effettivo recupero da parte del lavoratore.

Art. 4

Riposo giornaliero in residenza

- 1.** Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a un minimo di dodici ore di riposo nel corso di un periodo di ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo.
- 2.** Il riposo giornaliero in residenza può essere ridotto a un minimo di nove ore consecutive una volta nell'arco temporale di sette giorni. In tal caso, le ore corrispondenti alla differenza tra il riposo ridotto e le dodici ore saranno aggiunte al successivo riposo giornaliero in residenza.
- 3.** Un riposo giornaliero ridotto a dieci ore non deve essere fissato tra due riposi giornalieri fuori residenza.

Art. 5

Riposo giornaliero fuori residenza

- 1.** Il riposo giornaliero fuori residenza ha una durata minima di otto ore consecutive nel corso di un periodo di ventiquattro ore.
- 2.** Un riposo giornaliero fuori residenza deve essere seguito da un riposo giornaliero in residenza. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono ammettere un secondo riposo consecutivo fuori residenza.
- 3.** I datori di lavoro provvedono affinché il lavoratore mobile in riposo fuori residenza sia ospitato in alloggi confortevoli.

Art. 6

Pause

- 1.** Al personale di accompagnamento, il cui orario di lavoro superi 6 ore, deve essere assicurata una pausa di 30 minuti.
- 2.** Al personale macchinista, il cui orario di lavoro sia compreso tra 6 e 8 ore, deve essere assicurata una pausa di almeno 30 minuti, nel corso della giornata lavorativa.
- 3.** È assicurata una pausa di almeno 45 minuti, nel corso della giornata lavorativa, per il solo personale macchinista che presta servizio per più di otto ore.
- 4.** Nell'ipotesi di cui al comma 3, le pause possono essere fruiti in due parti, di cui una deve situarsi tra la 3^a e la 6^a ora di lavoro. Se la pausa viene frazionata in due parti, solo uno dei due periodi di pausa può essere speso a bordo treno. Se invece la pausa viene fruita in un'unica soluzione, il macchinista deve avere la possibilità di lasciare la macchina di trazione, nel rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza.
- 5.** La collocazione temporale e la durata della pausa dovranno consentire l'effettivo recupero da parte del lavoratore.
- 6.** I commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano nel caso in cui sia presente un secondo macchinista.
- 7.** In caso di ritardo dei treni, le pause possono essere adattate nel corso della giornata lavorativa.

Art. 7

Riposo settimanale

- 1.** Il lavoratore dispone nell'arco di un anno di 104 periodi di riposo di 24 ore consecutive, che sono fruiti come segue:
 - a) per ogni periodo di 7 giorni deve essere garantito un riposo minimo di 24 ore al quale si aggiunge il riposo giornaliero di 12 ore di cui all'articolo 4;
 - b) in aggiunta al riposo giornaliero di 12 ore di cui all'articolo 4, viene garantito dodici volte all'anno un riposo doppio di 48 ore che include il sabato e la domenica;
 - c) oltre a quanto previsto alla lettera b) e in aggiunta al riposo giornaliero di 12 ore di cui all'articolo 4, viene altresì garantito dodici volte all'anno un riposo doppio di 48 ore senza garanzia di inclusione di un sabato o di una domenica.

Art. 8

Tempo di guida

- 1.** Il tempo di guida non deve superare le nove ore per una prestazione diurna e otto ore per una prestazione notturna tra due riposi giornalieri.
- 2.** La durata massima del tempo di guida per ogni periodo di 2 settimane è limitata a 80 ore.

Art. 9

Controllo

- 1.** Al fine di consentire la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, deve essere custodita una scheda di servizio indicante le ore quotidiane di lavoro e i periodi di riposo del personale mobile.
- 2.** Le imprese rendono disponibili informazioni relative alle ore effettive di lavoro.
- 3.** La scheda di servizio è conservata dall'impresa per almeno un anno.

Art. 10

Sanzioni

- 1.** L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione.
- 2.** L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 300 euro in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione.
- 3.** L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7 è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione.
- 4.** L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa da 38 euro a 152 euro. In caso di superamento del 10 per cento della durata massima del tempo di guida si applica la sanzione amministrativa da 300 euro a 1.200 euro.
In caso di superamento del 20 per cento della durata massima del tempo di guida si applica la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.600 euro. Le sanzioni di cui al presente comma si applicano in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione.
- 5.** L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 1.500.
- 6.** In relazione alle violazioni di cui al presente articolo non trova applicazione la procedura di diffida di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124](#).

Art. 11

Entrata in vigore

- 1.** Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Frattoni, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Realizzazione e gestione
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Contattaci

Normattiva

Collegamenti veloci

Con il contributo di

In collaborazione con

Cookie policy

Privacy policy

Note legali

Mappa del sito

FAQ

Accessibilità